

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Commissariato Sezionale di P.S. “.....”**Fatto**

Il signor, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma - Divisione del Personale, in data 25 luglio 2008, ha richiesto al Commissariato Sezionale di P.S. “.....” l'accesso, mediante estrazione di copia, dell'annotazione-verbale di servizio redatta in relazione alla denuncia in stato di libertà in danno del signor

L'odierno ricorrente ha fondato la suddetta istanza, ed il correlativo interesse all'accesso, asserendo la necessità di acquisire tale documento per produrlo successivamente in un procedimento penale, nel quale è parte appellante, e quindi per la necessità della tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor, in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego tacito.

Successivamente, in data 6 ottobre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma**Fatto**

Il signor, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, partecipante ai concorsi per la procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante, per gli anni 2005 e 2006, essendo venuto a conoscenza dei punteggi d'esame e avendo riscontrato una diversa valutazione dei propri titoli nei due concorsi, in data 10 agosto 2008, ha presentato al Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma una richiesta di accesso alla documentazione relativa ai concorsi stessi, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, con una nota del 1 settembre 2008, ha accolto la suddetta istanza nella parte concernente l'accesso agli atti relativi alla procedura valutativa per l'anno 2006, mentre l'ha respinta relativamente alla procedura valutativa per l'anno 2005, opponendo al ricorrente la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa.

Pertanto, il signor....., il 9 settembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Successivamente, in data 30 settembre 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si fa presente di aver accolto integralmente la richiesta del signor.....

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Fatto**

La Dott.ssa, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio con la qualifica di Provveditore Aggiunto presso la sede coordinata di del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia - Liguria, in data 10 luglio 2008, ha chiesto a questo stesso ufficio di potere accedere, mediante estrazione di copia, alla nota riservata personale inviata il 3 luglio 2008 da un collega, l'Ing., alla dirigente Capo d'istituto in servizio presso la sede di Milano, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

L'odierna ricorrente ha, infatti, asserito che la suddetta nota contiene dei giudizi negativi e delle esplicite accuse espressi dal collega relativamente al suo operato ed alla sua attività in ufficio.

L'amministrazione resistente, con nota del 23 luglio 2008, ha respinto la suddetta istanza di accesso, opponendo in merito al documento richiesto il segreto d'ufficio, relativo alla corrispondenza riservata.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 12 settembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego.

In data 25 settembre 2008, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire alla Commissione una memoria nella quale ha ribadito il diniego già espresso e contestato la competenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva la competenza della scrivente Commissione a conoscere del ricorso in oggetto.

Infatti, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Non incide, pertanto, sulla determinazione della competenza della Commissione l'oggetto specifico della richiesta di accesso, oggetto del diniego, così come erroneamente rilevato dall'amministrazione resistente, secondo cui la stessa Commissione non potrebbe pronunciarsi su una richiesta di accesso a corrispondenza interna classificata come "riservata personale".

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Venendo al merito del ricorso, si rileva che non è la qualifica formale con cui l'amministrazione classifica e conserva i documenti ma è la loro natura oggettiva e la loro corrispondenza alle specifiche categorie individuate dal legislatore a renderli soggetti o meno al diritto di accesso. Pertanto non può ritenersi giustificata l'indiscriminata sottrazione all'accesso di documenti classificati "riservati", ivi compresi le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, in quanto detti documenti possono ritenersi esclusi dall'accesso esclusivamente nell'ipotesi in cui, per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è prevista l'esclusione dall'accesso.

Nell'ipotesi prospettata, la corrispondenza qualificata dall'amministrazione come "riservata" non può, dunque, ritenersi sottratta al diritto di accesso, poiché dall'esame del contenuto della stessa - specificato dall'amministrazione nella propria nota di risposta - si evince che le considerazioni espresse dalla parte controinteressata "erano da intendersi ascritte alla necessità di compiuta definizione dei compiti spettanti ai dirigenti di seconda fascia" per mettere in atto eventuali correttivi "utili alla nuova definizione dell'organizzazione, con particolare riferimento agli Uffici Tecnici".

La lettera richiesta dall'odierna ricorrente deve qualificarsi come corrispondenza dell'ufficio, come tale rientrante nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 e non come una lettera di carattere strettamente personale, alla quale applicare il disposto sul segreto di ufficio contenuto nello Statuto degli impiegati civili dello Stato all'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Si rileva, infine, che l'interesse alla riservatezza dovrà recedere davanti al diritto di accesso esercitato per la difesa di un interesse giuridico, configurabile nel caso di specie, secondo quanto ormai stabilito da consolidata giurisprudenza e da numerose pronunce di questa stessa Commissione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Commissione del concorso per titoli ed esami a 29 posti di referendario TAR - Presidenza del Consiglio, Ufficio studi e rapporti istituzionali**Fatto**

Il dott. riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per titoli ed esami a 29 posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. In data 26 luglio 2008, dopo aver appreso di essere stato escluso dalle prove orali della suddetta procedura concorsuale, formulava istanza di accesso all'ufficio studi e rapporti istituzionali della presidenza del Consiglio (Servizio per il personale delle magistrature) chiedendo copia 1) dei criteri stabiliti per la valutazione degli elaborati; 2) dei propri elaborati con indicazione dei relativi punteggi assegnati; 3) degli elaborati degli ultimi sei candidati utilmente collocatisi in graduatoria con indicazione dei punteggi attribuiti; 4) dell'elenco dei 30 ammessi alle prove orali con indicazione dei relativi nominativi.

L'ufficio studi e rapporti istituzionali della Presidenza del Consiglio comunicava all'odierno ricorrente di disporre soltanto di uno dei documenti richiesti (elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale) e di dover, quindi, inoltrare l'istanza alla Commissione di concorso per quanto di competenza. Con nota del 12 agosto successivo, inoltrata alla Presidenza del Consiglio e pervenuta al dott. il 30 dello stesso mese, la Commissione di concorso differiva l'accesso al termine del procedimento concorsuale.

Contro tale provvedimento, il dott. in data 8 settembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, articolando il gravame in 5 motivi di illegittimità in cui sarebbe incorsa l'amministrazione con il provvedimento oggetto di impugnativa.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Il differimento opposto dalla Commissione esaminatrice, invero, oltre a non indicare alcuno degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 che lo giustificerebbero, si pone in contrasto con l'attualità dell'interesse all'accesso del dott. e, di conseguenza, con la necessità di ottenere tempestivamente i documenti richiesti al fine di azionare i propri diritti nelle sedi competenti. In tal senso Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679, secondo cui: "Una volta che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni che giustifichino il differimento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adozione dell'atto finale del procedimento”.

Nel gravame, inoltre, si fa correttamente riferimento ad una serie di pronunce del giudice amministrativo, che la scrivente Commissione condivide pienamente, nelle quali si afferma la titolarità del diritto di accesso in capo al candidato di una procedura concorsuale escluso dalle prove orali. La circostanza della conclusione della fase di correzione delle prove scritte del concorso mette in risalto l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che il differimento avrebbe potuto essere disposto se l'istanza fosse pervenuta nel corso dello svolgimento della suddetta fase e non, come è accaduto, successivamente.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento (anch'esso citato nell'atto introduttivo dal dott.) secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando scuola delle lingue estere dell'esercito (S.L.E.E.) -**Fatto**

Il sig., maggiore dell'esercito in servizio presso l'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso - da ultimo in data 24 luglio 2008 - alla S.L.E.E. chiedendo l'accesso al "Rapporto informativo internazionale" n. 49 redatto il 25 ottobre 2007 e relativo alla persona dell'odierno ricorrente. L'interesse all'acquisizione del documento in questione è motivato dallo in base al fatto che a seguito di tale rapporto sono stati adottati nei suoi confronti provvedimenti disciplinari ed è stato disposto il rientro anticipato dalla missione "Althea" in Sarajevo alla quale aveva preso parte dal 9 giugno al 20 settembre 2007.

Dopo aver riferito dell'annullamento delle sanzioni disciplinari da parte dell'organo gerarchicamente sovraordinato dell'esercito a seguito di ricorso, l'odierno ricorrente riferisce altresì di aver presentato a più riprese richieste di accesso al suddetto documento contenente il rapporto informativo internazionale. L'ultima è quella presentata in data 24 luglio u.s. e sulla quale si è formato il silenzio oggi impugnato. Tuttavia, in precedenza (20 maggio u.s.), parte resistente avrebbe comunicato l'impossibilità di consentire l'accesso a causa dell'invio del libretto personale ad altro ufficio sin dal 18 febbraio 2008 (PERSOMIL) nonostante, a detta del ricorrente, gli fosse stato assicurato in precedenza di poter esercitare l'accesso presentando relativa richiesta formale.

Contro il silenzio da ultimo formatosi, il sig. ha presentato in data 8 settembre 2008 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 30 settembre è pervenuta memoria dell'amministrazione contenente una prospettazione dei fatti molto diversa da quella fornita dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo partecipativo, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990 ". Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

L'incidenza sulla sfera giuridica dell'odierno ricorrente del provvedimento oggetto di istanza di accesso è comprovata dal fatto che la sua redazione ha determinato

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

effetti di rilievo a suo carico (sanzioni disciplinari - in seguito annullate - e allontanamento dalla missione “Althea”). D'altronde parte resistente non dubita della legittimazione ad accedere dello; tuttavia, in una nota menzionata ma non allegata dal ricorrente (recante la data del 20 maggio 2008) questi riferisce che l'amministrazione non avrebbe consentito l'accesso essendo a tanto impossibilitata, avendo trasmesso il documento ad altro ufficio.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che appare difficile credere che l'amministrazione non abbia conservato copia del rapporto informativo internazionale in oggetto, stante la sua rilevanza, e inoltre che comunque, quand'anche così fosse, sarebbe stato onere della S.L.E.E. inoltrare la richiesta di accesso all'amministrazione competente ad evaderla (dandone comunicazione all'interessato) secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006/06. In merito a tale ultima considerazione, invero, si osserva che in data 30 settembre u.s. l'amministrazione ha inviato una memoria difensiva nella quale si fornisce una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall'odierno ricorrente. In particolare risulta che il maggiore ha già preso visione dei documenti richiesti e che l'invito rivolto allo stesso dall'amministrazione a presentarsi per l'estrazione di copia in data 26 febbraio u.s. è rimasto senza seguito. Dal contenuto della memoria, pertanto, oltre a desumere il perdurante possesso da parte dell'amministrazione del rapporto informativo internazionale, si evince l'intenzione di riconvocare il ricorrente per consentirgli la richiesta estrazione di copia, effettuata la quale (circostanza non dimostrata al momento della presente decisione), la materia del contendere potrà dirsi cessata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Autorità per l'energia elettrica e il gas**Fatto**

Il sig., titolare della ditta individuale "Pizza d'autore", riferisce di aver subito un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica in data 1 dicembre 2007. A seguito di tale accadimento, in data 20 dicembre 2007, inoltrava richiesta di accesso alla Sorgenia S.p.a. (società distributrice dell'energia elettrica) tesa ad acquisire i documenti contenuti nel registro obbligatorio delle interruzioni. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, con raccomandata del 25 gennaio 2008, interessava della questione - tramite reclamo formale - l'amministrazione resistente, chiedendole di sollecitare la risposta dell'esercente.

L'Autorità resistente, nonostante la presentazione del reclamo, non ha dato comunicazione alcuna all'odierno ricorrente, di talché, in data 31 luglio u.s., quest'ultimo ha formulato richiesta di accesso "agli atti del descritto procedimento amministrativo" chiedendo copia di tutta la relativa documentazione. L'amministrazione resistente non ha provveduto sull'istanza nei trenta giorni successivi e quindi, in data 4 settembre il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la poca chiarezza del gravame in punto di individuazione dei documenti oggetto dell'istanza sulla quale si è formato il silenzio impugnato dinanzi alla scrivente. Ed invero, considerato il silenzio della società distributrice che ha portato all'inoltro del reclamo all'amministrazione resistente, si ritiene che il reclamo medesimo si atteggi a manifestazione di rappresentazione circa l'opportunità di intervenire presso la società Sorgenia. Tale circostanza appare suffragata dal fatto che l'Autorità garante può intervenire presso il gestore del servizio pubblico sollecitando la risposta all'istanza di accesso rimasta inevasa. Nel caso di specie tale non è dato sapere se tale intervento sia stato posto in essere o meno. In caso affermativo, e qualora l'apertura del procedimento a seguito della segnalazione abbia portato alla formazione di documenti amministrativi in senso tecnico, l'accesso deve essere consentito, considerato l'indubbio interesse dell'odierno ricorrente al riguardo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia -Dipartimento amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale**Fatto**

La sig.ra riferisce di aver presentato in data 24 luglio u.s. all'amministrazione resistente richiesta di accesso relativa ai seguenti documenti: 1) individuazione e definizione dei criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie relative al conferimento di incarichi dirigenziali al personale in possesso della qualifica di dirigente penitenziario; 2) valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente e dei soggetti candidatisi all'assunzione degli incarichi richiesti anche dalla ricorrente medesima; 3) atti di conferimento degli incarichi relativi alle sedi di interesse per la sig.ra..... (Direzione della scuola di Parma; dirigente aggiunto presso il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di Milano). L'interesse all'accesso dell'odierna ricorrente nasce dalla richiesta (non soddisfatta) dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui al punto 3.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data 12 settembre la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Anche l'eventuale coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento contenzioso aperto a seguito della presentazione del gravame alla scrivente Commissione, appare superato dal recente orientamento secondo il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale/comparativa pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma**Fatto**

La sig.ra riferisce di aver presentato in data 29 luglio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia del DOCFA "...contenente riferimenti del titolo abitativo che ha consentito l'accatastamento di una nuova apertura sul fondo di proprietà della sottoscritta senza che quest'ultima autorizzasse tale opera".

Dall'atto introduttivo sembra in particolare (ma l'esposizione dei fatti non è chiara sul punto), che il suddetto documento -che costituisce una sorta di carta di identità di un fabbricato -contenga dati relativi alla presunta autrice dell'apertura di cui sopra, la sig.ra

Contro il diniego opposto dall'amministrazione, la sig.ra ha presentato ricorso al Difensore civico in data 2 settembre 2008, il quale ultimo lo ha inoltrato per competenza alla scrivente Commissione in data 18 settembre u.s. In data 30 settembre 2008 l'amministrazione ha inviato memoria difensiva.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che dalla memoria inviata dall'amministrazione in data 30 settembre u.s. si evince come i documenti oggetto della richiesta non fossero stati consegnati per tempo a causa della temporanea irreperibilità degli stessi. Tuttavia, in data 29 settembre u.s. le ricerche dei documenti hanno dato esito positivo e quindi l'Agenzia del territorio li ha messi a disposizione della ricorrente dandogliene comunicazione. Pertanto la materia del contendere è cessata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Scuola di specializzazione per le professioni legali – Sapienza - Università di Roma**Fatto**

Il sig., in vista dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali, riferisce di aver presentato in data 9 giugno u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: 1) scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso; 2) schede di valutazione delle prove scritte relative agli anni 2006/07 nonché 2007/08 e riguardanti gli altri iscritti al corso.

In data 4 agosto u.s. veniva rilasciata la scheda di valutazione finale ai fini dell'ammissione all'esame, mentre per gli altri documenti l'amministrazione opponeva un rifiuto verbale. Contro tale diniego (peraltro irrituale sotto il profilo della forma in cui è stato reso) l'..... ha presentato ricorso al Difensore civico in data 6 agosto 2008 chiedendone l'accoglimento. Il Difensore civico ha inoltrato il gravame per competenza alla scrivente Commissione (pervenuto in data 22 settembre 2008). L'amministrazione ha fatto pervenire propria nota difensiva in data 7 ottobre.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente all'ostensione in capo a tutti gli iscritti al corso per la scuola di specializzazione per le professioni legali e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. Quanto, viceversa, alle schede di valutazione del ricorrente, sussiste interesse qualificato all'accesso e pertanto, rispetto a tali documenti, l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal sig. soprassedendo alla decisione.

Con riferimento alla scheda di valutazione del ricorrente relativa ai giudici assegnatigli durante il primo anno di corso e a tutti gli altri documenti concernenti la persona del ricorrente, la Commissione, preliminarmente decidendo, accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: INAIL**Fatto**

Il signor, titolare dell'omonima impresa edile, essendo stato sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte dell'INAIL a seguito di un incidente occorso al suo dipendente in data 1.12.2007, sfociati nel verbale di accertamento redatto a carico del ricorrente in data 29.7.2008 (contenente varie contestazioni tra cui quella dell'omessa denuncia del predetto incidente), in data 7.8.2008, chiedeva di prender visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti relativi al verbale di accertamento in questione, onde poter esperire ricorso nei termini di legge.

In data 5.9.2008 l'INAIL negava l'accesso agli atti, invocando la necessità di tutela della *privacy* delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni nel corso dell'accertamento ispettivo nonché quella del lavoratore infortunatosi con riferimento alle notizie sul suo stato di salute risultanti dalla documentazione medica.

Con ricorso del 5.9.2008 il signor adiva la Commissione per l'accesso per sentir dichiarare non giustificato il diniego di accesso agli atti opposto dall'INAIL e per sentir ordinare allo stesso di consentire l'accesso richiesto dal ricorrente.

Diritto

Preliminarmente si rileva che non vi è prova in atti che copia del ricorso sia stata spedita al signor, univocamente qualificabile come controinteressato sulla base della lettura del ricorso, così come previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, recante il regolamento contenente norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, che pone a carico del ricorrente l'allegazione delle ricevute dell'avvenuta spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati laddove siano già individuati in sede di presentazione del ricorso.

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia s.p.a.**Fatto**

Il signor in data 10.8.2008 - con istanza inviata per conoscenza anche al Ministero delle Telecomunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - chiedeva alla Telecom Italia s.p.a. informazioni dettagliate sui lavori di spostamento di pali telefonici eseguiti su sua sollecitazione, sul nominativo della ditta committente ed esecutrice, su chi aveva sostenuto i costi, sui permessi pubblici e sull'ammontare complessivo dei lavori pagati, motivando tale richiesta con l'esigenza di tutelare la propria posizione in sede amministrativa e giurisdizionale.

Essendo inutilmente decorso il termine di trenta giorni assegnato dalla legge per rispondere alle istanze di accesso ai documenti amministrativi, il signor ha adito la Commissione, contestando la legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza.

Diritto

A parte la questione dell'ammissibilità di una richiesta di accesso che non abbia ad oggetto documenti in senso tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, ma mere notizie od informazioni relative a lavori realizzati da un soggetto di diritto privato, inerenti ad attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, il ricorso deve esser ritenuto inammissibile, apparendo assolutamente immotivata la richiesta di informazioni rivolte alla Telecom Italia s.p.a.

Innanzitutto, si osserva che né dalla lettura dell'istanza di accesso, né dalla lettura del ricorso è dato comprendere in che cosa consista la situazione legittimante tale richiesta di accesso, vale a dire quale sia l'interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento od alle informazioni alle quali è richiesto l'accesso, alla cui sussistenza è subordinata la titolarità del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

La mancata esposizione, sia pur in termini sommari, dell'interesse al ricorso, costituisce l'oggetto di un onere posto a carico del ricorrente, ex art. 12, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 184/2006, il cui mancato assolvimento comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lett. b).

Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Associazione Culturale Ricreativa “.....”

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro di**Fatto**

L'associazione culturale Ricreativa “.....”, con sede in, già destinataria di una comunicazione di avvio di procedimento da parte del Comune di per presunta violazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 29/2007, in data 18/8/2008 inviava alla Direzione provinciale del lavoro di istanza di accesso agli atti e documenti relativi al sopralluogo effettuato in data 19.1.2008. La Direzione Provinciale del lavoro di, in data 25.8.2008, negava l'accesso richiesto dalla ricorrente, richiamando una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1842), secondo la quale la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata è sottratta al diritto di accesso, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni informazione utile a tutelare la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società o impresa sottoposte ad ispezione.

Con ricorso del 24.9.2008, la predetta associazione culturale adiva questa Commissione chiedendo, in via principale, che fosse disposto il riesame dell'istanza di accesso avanzata alla Direzione provinciale di, avente ad oggetto tutta la documentazione acquisita nel corso dell'accertamento effettuato nei confronti della ricorrente, e, in via subordinata, che fosse dichiarata l'illegittimità dell'accesso agli atti del procedimento limitatamente alla documentazione non attinente ai rapporti di lavoro.

La ricorrente fa rilevare che, nel caso di specie, sarebbe assolutamente inconferente il richiamo da parte dell'Amministrazione alla giurisprudenza amministrativa citata nella nota contestata, poiché non sussisterebbe alcun contrasto tra gli interessi dell'associazione quale datrice di lavoro ed i suoi dipendenti, non essendo stata accertata alcuna violazione delle norme preordinate a tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro prestato alle dipendenze della società ricorrente.

La richiesta di accesso in questione è giustificata dall'interesse della ricorrente a difendersi nel procedimento attivato dal Comune di che ha contestato l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, condotta che può comportare l'irrogazione della chiusura del circolo dell'associazione.

Essa ha ad oggetto, principalmente, le dichiarazioni rese da soggetti presenti al sopralluogo in questione, tra i quali figurerebbero alcuni soci.

Diritto

A prescindere dalla puntualità o meno del richiamo giurisprudenziale operato dalla Direzione provinciale del lavoro, non appare fondatamente discutibile l'assunto che la documentazione alla quale si riferisce l'accesso, ivi compresi i documenti non aventi pertinenza con i rapporti lavorativi con l'associazione ricorrente, sia sottratta al diritto di accesso.